



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
12	18/04/2018	17	5

Oggetto:

Presca d'atto resa ai sensi art. 29 nonies D. Lgs. 152/06 di modifica non sostanziale soc. Altergon Italia s.r.l. - attivita' IPPC 4.5

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.), al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control (di seguito I.P.P.C.);

CHE la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D. Lgs. n. 372/99, in relazione agli impianti esistenti e, integralmente recepita dal D.Lgs. n. 59/05 e successivamente, dal D.Lgs. n.152/06 ss.mm.ii., così come novellato nel DLgs. n. 46 del 4 marzo 2014, di recepimento della direttiva 2010/75/UE;

CHE per A.I.A. s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto (o sue parti) a determinate condizioni, atte a garantire la sua conformità ai requisiti previsti nelle sopraccitate direttive; CHE tale autorizzazione può valere per uno o più impianti (o loro parti), localizzati sullo stesso sito e condotti dal medesimo gestore;

CHE è stato istituito a livello europeo un gruppo di lavoro tecnico, operante presso l'Institute for prospective technological studies del Centro Comune di Ricerca (C.C.R.) della Comunità Europea, con sede a Siviglia, per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (B.Ref. = B.A.T. References) sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T. = Best Available Techniques);

CHE CHE con D.D. 30 gennaio 2007 n.16, la Regione Campania ha approvato la Guida e la Modulistica per la compilazione delle domande di Richiesta per l'A.I.A. aggiornate con D.D. n.925 del 6/12/2016;

CHE le spese per le attività istruttorie e quelle di controllo (da parte degli organi di controllo) previste nel piano di monitoraggio dell'impianto, sono a carico del gestore;

CHE in forza della Delibera 19 gennaio 2007, n. 62 e successive deliberazioni, l'autorità competente all'adozione del presente provvedimento è individuata nel Dirigente della UOD 50.17. 05 Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Avellino;

CHE l'allora Seconda Università di Napoli, oggi Università della Campania "Luigi Vanvitelli" ai sensi della convenzione stipulata con la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Giunta della Regione Campania fornisce assistenza tecnica a questa UOD nelle istruttorie delle pratiche di AIA;

CONSIDERATO:

CHE con D.D. n.794 del 23/10/2015 alla Società "Altergon Italia Srl" nella figura del Legale rappresentante dott. Salvatore Cincotti, con sede legale in Pietradefusi, via dell' Industria Snc e sede produttiva in Morra De Sanctis (AV), Zona industriale ASI, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dell'Attività IPPC codice 4.5 - "Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi";

CHE con nota della U.O.D. prot. n. 0066011 del 31/01/2017, in riscontro alla comunicazione del C.G.S. S.c.ar.l., Gestore dell'impianto di depurazione ASI, di Morra De Sanctis, (nota prot. gen. n. 29583 del 16/01/2017) considerata anche la necessità, in applicazione della circolare Ministeriale dell'Ambiente prot. n.00/2422/GAB del 17/06/2015, che detto Consorzio fosse autorizzato alla categoria I.P.P.C. 6.11, relativamente ai reflui industriali scaricati dalla Società Altergon Italia S.r.l., si comunicava alla medesima la necessità di provvedere alle opere necessarie per la costruzione di un impianto di pre-trattamento dei reflui interessati, fermo restando il rispetto della Tab. 3 dell' All. 5, Parte III del D.Lgs 152/06 dello scarico in rete pubblica fognaria;

CHE con nota prot. n. 0203253 del 20/03/2017, la Società comunicava di aver avviato le attività propedeutiche alla presentazione di istanza di variante dell' A.I.A. vigente, per modifica non sostanziale, consistente nella realizzazione di un impianto per il pre-trattamento delle acque reflue di prima pioggia e di processo di stabilimento, prima dell'invio in rete pubblica fognaria a trattamento finale consortile, nel contempo si impegnava, per quanto tecnicamente possibile, a tarare i propri processi produttivi in modo da garantire il rispetto dei limiti previsti per lo scarico in pubblica fognatura;

CHE con nota acquisita agli atti della UOD prot. n.0392600 del 5/06/2017 la Società trasmetteva, a firma del legale rappresentante dott. Salvatore Cincotti, l'istanza di comunicazione di modifica non sostanziale all'impianto de quo, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con allegato progetto comprensivo dei seguenti elaborati e di copia digitale conforme agli atti ivi contenuti:

1. Nuovo impianto di trattamento acque reflue di prima pioggia e di processo di stabilimento;
2. Appendice – Relazione ambientale al fine di verificare l'assenza di effetti significativi e negativi per l'ambiente;
3. Relazione tecnica;
4. Documenti e schede generali – A Informazioni generali;
5. Documenti e schede generali – B Inquadramento urbanistico-territoriale;
6. Documenti e schede generali – C Descrizione e analisi dell'attività produttiva;
7. Documenti e schede generali – D Valutazione integrata ambientale;
8. Documenti e schede generali – E Sintesi non tecnica;
9. Schede ambientali di "base"– F Scheda "sostanze, preparati e materie prime utilizzati;
10. Schede ambientali di base – G Scheda approvvigionamento idrico;
11. Schede ambientali di base – H Scheda scarichi idrici;
12. Schede ambientali di base – I Scheda rifiuti;
13. Scheda ambientale di base– L Scheda emissioni in atmosfera;
14. Schede ambientali di base – M Scheda Incidenti rilevanti;
15. Schede ambientali di base – N Scheda Emissione di rumore;
16. Schede ambientali di base – O Scheda Energia

CHE, la richiesta di modifica non sostanziale comprendeva anche la richiesta di autorizzazione all'attività produttiva di cerotti balsamici e di filler di acido ialuronico, non contenente il principio attivo farmaceutico i cui processi sono solo chimici-fisici (miscelazione, dissoluzione, adsorbimento, purificazione, evaporazione) e come tali non rientranti nel punto 4.5, allegato VIII al DLgs. 46/2014. A detta richiesta è stata allegata la relazione tecnica riferita al ciclo produttivo, al layout delle attrezzature e dell'utilizzo delle materie prime;

CHE con nota della UOD prot. n. 0403669 del 09/06/2017 si provvedeva a trasmettere il progetto, corredato di tutta la documentazione di cui sopra, alla ex Seconda Università degli studi di Napoli, oggi Università "Luigi Vanvitelli" ed in particolare alla Prof.ssa incaricata Marialaura Mastellone, al Comune di Morra De Sanctis, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ARPAC Dipartimento di Avellino, all'ASL di Avellino, al Consorzio ASI di Avellino, al fine di voler esprimere il proprio parere di merito entro e non oltre i 30 gg dall'invio, via Pec, del progetto de quo, rappresentando in particolare all'Università di rientrare in tali termini, atteso che la modifica riveste carattere di urgenza ai fini delle opere da realizzarsi per il pre-trattamento dei reflui industriali e di prima pioggia nello scarico in pubblica fognatura. Con la medesima nota la UOD rappresentava a tutti gli Enti di cui sopra che, trascorsi infruttuosamente, i termini stabiliti, il parere sarebbe stato acquisito favorevolmente, fermo restando in capo agli Enti medesimi le rispettive responsabilità istituzionali;

CHE, con nota del 12/07/2017, acquisita dalla UOD al prot.n. 0484842 del 13/07/2017, il Consorzio ASI, con riferimento alla richiesta di modifica non sostanziale e valutato il progetto ad essa allegato, acquisito in subordine il parere anche esso favorevole della Controllata e Gestore CGS, ha espresso il nulla osta di competenza, alle condizioni espresse dal medesimo gestore CGS che di seguito si riportano:

- *rispetto dei limiti allo scarico in fognatura ai sensi della Tab.3 all.V del DLgs 152/2006, per i reflui originati dal ciclo produttivo e dai servizi igienici conferiti in fogna nera ASI;*
- *rispetto dei limiti di cui al corpo idrico superficiale ai sensi della tab.3 all.V del DLgs 152/2006, per le acque meteoriche conferite in fogna bianca ASI;*

CHE con nota della UOD prot. n. 0496686 del 19/07/2017, sono state richieste alla Società delle integrazioni e chiarimenti anche in riferimento all'acquisita nota ASI, prot. n.0484842 del 13/07/2017, con la quale sono state rilevate delle incongruità relative alla scheda "G" - Approvvigionamento idrico, alla scheda "H" - reflui idrici e all'allegato Y5 del Piano di Monitoraggio e controllo, già agli atti del decreto AIA n.796/2015, ritenendo sospeso il procedimento fino all'acquisizione di quanto rappresentato dalla succitata nota;

CHE con nota, acquisita al prot. n.0522970 del 31/07/2017 la Società, in considerazione del prefissato periodo di ferie estive, avanzava richiesta di una proroga dei termini per l'aggiornamento documentale del progetto de quo alla luce delle integrazioni di cui alla nota succitata nonché di quelle richieste dall'Università ;

CHE con nota , inviata via Pec alla scrivente UOD, acquisita al prot. n. 0577544 del 04/09/2017 ed a tutti gli Enti preposti ad esprimere parere, (Comune di Morra De Sanctis (AV), all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'Arpac di Avellino, all'Asl di Avellino, al Consorzio ASI di Avellino, al CGS Scarl), la Società trasmetteva il progetto corredato dei chiarimenti e delle integrazioni, fatto salvo quanto già agli atti ed in particolare riferito alla realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di prima pioggia e di processo dello stabilimento;

CHE di fatto con la succitata nota la Società ha relazionato in merito a :

- impianto di pre-trattamento dei reflui, (assetto attuale e futuro) - trattamento acque di prima pioggia e trattamento delle acque di processo;
- acquisizione nuova area di stabilimento;
- processo di produzione dei cerotti balsamici e dei filler con acido ialuronico, e dell'introduzione delle materie prime nel reparto TDS, sito nell'edificio "B", al fine di aggiungerle nell'elenco delle materie prime ;
- richiesta di annullamento alla prescrizione contenuta nel D.D. n.794/2015 - punto 3.c, relativa a : *"le aree di stoccaggio rifiuti-area gestione rifiuti (All.V) - devono essere tutte coperte e si deve prevedere la pavimentazione delle stesse con idoneo cordolo e/o griglia. le griglie e le caditoie in esse presenti dovranno recapitare in apposite vasche di raccolta e non in fogna"*;

CHE con nota della UOD prot. n.0587527 del 6/09/2017 si è sollecitato altresì gli Enti, ad esprimersi in merito al progetto così come proposto ed integrato entro e non oltre 15 gg, dal ricevimento della medesima nota ;

CHE con nota acquisita agli atti prot. n. 0613326 del 18/09/2017 la Prof.ssa Marialaura Mastellone, trasmetteva il Rapporto tecnico istruttorio sulla domanda di modifica non sostanziale richiedendo in particolare che la documentazione prodotta fosse integrata con schemi quantificati che consentissero di conoscere le portate prodotte dall'impianto per ogni corrente fisicamente individuabile e planimetrie delle reti e delle connessioni al fine di valutare correttamente la tipologia del rifiuto/refluo prodotta, nello specifico veniva richiesta alla Società la planimetria in dettaglio delle captazioni idriche con indicazione dei punti di raccordo tra gli scarichi e l'impianto di depurazione; si richiedeva inoltre di evidenziare nelle schede le voci relative alle nuove linee di produzione dei cerotti balsamici e dei filler con acido ialuronico in particolare il sistema tecnologico di captazione e gestione delle emissioni sia all'interno che all'esterno dei locali ove si andrà a svolgere tale attività produttiva corredate di grafici;

CHE con nota acquisita agli atti al prot. n. 0832003 del 18/12/2017 la Società ha fornito i chiarimenti richiesti dall'Università; nello specifico la Società ha chiarito che la modifica comprenderà tutte le opere necessarie ai fini del trattamento dei reflui di stabilimento e finalizzata al rispetto dei limiti di emissione previsti in tabella 3 all.5, parte III del D.Lgs. 152/2006, per lo scarico in rete fognaria consortile specificando che allo stato le acque di scarico dello stabilimento sono direttamente convogliate verso i pozzetti di recapito delle rete consortile ASI ; con la stessa nota, la Società ha provveduto ad inoltrare per pec, le medesime integrazioni, anche agli Enti preposti ad esprimersi per quanto di loro

competenza;

CHE con nota del 22/01/2018, acquisita agli atti della UOD prot. n.0051486 del 24/01/2018, è stato trasmesso, dalla prof.ssa Mastellone il definitivo rapporto istruttorio tecnico-documentale, con parere favorevole alla richiesta di modifica non sostanziale avanzata dalla Società, sulla scorta della documentazione agli atti e delle integrazioni richieste, nonché dei chiarimenti forniti nei precedenti rapporti istruttori ed in particolare l'adeguatezza della scheda L – emissioni in atmosfera, riferita alle attività di produzione delle linee cerotti balsamici e filler con acido ialuronico, nonché alla descrizione puntuale e di dettaglio della rete di captazione delle acque e dell'impianto di trattamento di quelle di piazzale corredata dei rispettivi grafici;

CHE con nota del 26/01/2018, acquisita al prot. n. 0069847 del 31/01/2018, la Società ha trasmesso anche la copia cartacea delle integrazioni già inoltrate, via pec, in data 15/12/2017, comprensiva di tutti gli elaborati prodotti ed integrati su CD ROM e della dichiarazione di conformità dello stesso alla copia cartacea, resa dal legale rappresentante della Società; con la medesima nota la Società ha richiesto inoltre, al fine di rendere più esplicativi alcuni punti rappresentati nel Piano di monitoraggio e controllo già allegato al decreto AIA n.794/2010, al fine di rettificarne i contenuti ;

CHE, quanto sopra richiesto è stato oggetto di verifica istruttoria da parte dell' Ufficio, che ha rilevato che, di fatto, per mero errore di digitazione, la Società ha riportato erroneamente alcuni dati nel PMC allegato al DD n. 794/2010 e che pertanto essi vanno rettificati, così come proposti dalla Società e contenuti nella revisione del Piano di monitoraggio di gennaio 2018.

RITENUTO:

CHE, conformemente alle risultanze istruttorie, sussistono le condizioni per rilasciare ad "Altergon Italia Srl", la presa d'atto di modifica non sostanziale dell'A.I.A., in relazione allo stabilimento ubicato nel comune di Morra De Sanctis - Zona Ind.le - ASI ;

CHE, gli Enti succitati in premessa, preposti ad esprimere parere, nei termini loro assegnati e comunque all'atto del presente provvedimento, nulla hanno osservato in merito, ad eccezione del parere favorevole dell'ASI con prescrizioni e della prof.ssa Marialaura Mastellone dell' Università " Luigi Vanvitelli ";

CHE, sono stati valutati, positivamente, gli atti progettuali in merito alla richiesta di annullamento della prescrizione di cui al punto 3.c, contenuta nel decreto AIA n.794 /2015, così come riportata integralmente in premessa, considerati gli interventi effettivamente adottati dalla Società, in merito al pre-trattamento dei reflui, e degli interventi ulteriori adottati nell'area parco rifiuti, nonché in considerazione delle motivazioni a tal fine addotte e che di seguito si riportano:

- *l'intera area del parco rifiuti presenta unicamente pozzetti e caditoie convoglianti alla rete acque nere di stabilimento;*
- *l'area di stoccaggio rifiuti è coperta da apposita tettoia;*
- *tutti i rifiuti sono stoccati in contenitori specifici;*
- *i rifiuti liquidi pericolosi o solidi potenzialmente percolanti sono stoccati in contenitori a tenuta, a loro volta posti su bacini di contenimento;*
- *a seguito della realizzazione dell'impianto di pre-trattamento reflui, l'intera rete fognaria di drenaggio dell'area parco rifiuti recapiterà al suddetto impianto e le acque così depurate saranno successivamente inviate alla rete acque nere consortile, afferente il depuratore ASI e pertanto si ritiene di poter revocare la prescrizione contenuta nel decreto AIA, al punto 3.c.*

CHE, dal grafico "Planimetria generale", agli atti del progetto, emerge la presenza di un fabbricato denominato "S", che risulta essere stato concesso in locazione a terzi ed adibito a centro di ricerca e sviluppo di laboratorio, pertanto da ritenersi attività esclusa dall'installazione IPPC;

CHE, con nota della Società Altergon Italia srl, del 21 /03/2018, agli atti prot.n. 0188140 del 21/03/2018, si è acquisita la copia del contratto di locazione stipulato tra Altergon Italia srl e Technogenetics Holdings srl, inerente l'edificio denominato in planimetria dello stabilimento "Edificio S ", con decorrenza 01/09/2017 sino al 31/08/2024, da rinnovarsi tacitamente per un uguale periodo di tempo, registrato all'Agenzia delle Entrate di Avellino il 22/09/2017, ed allegato al medesimo contratto la planimetria dalla quale si evince la proprietà Altergon Italia srl, autorizzata in AIA e l'area oggetto di Fitto, con in comune una sola servitù di passaggio ;

CHE, con nota del Ministero dell'Interno - sezione banca dati nazionale unica della documentazione Antimafia di Avellino, rilasciata ai sensi dell'art.88, comma 1 del D.Lgs 6/09/2011 n.159 si è acquisita agli atti della UOD prot. n.0209158 del 29/03/2018 la comunicazione antimafia liberatoria, di non sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione, o di divieto di cui all'art 67 del D.Lgs.159/2011 a carico della Società Altergon Italia S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto legislativo.

VISTI:

- la L. 07/08/1990, n. 241, ss. mm. ii;
- l'art. 5 c.1 lettera i-quater del Dlgs n.152/2006 e ss.mm. ii.;
- il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, ss. mm. ii.. art.29 nonies;
- la D.G.R. 22/10/2011, n. 612, ss. mm. ii.;
- la D.G.R. 10/09/2012, n. 478, ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. 04/03/2014, n. 46;
- la D.G.R. 22/10/2011, n. 612;
- il D. D. 794 del 23 /10/2010 ;
- il DPGR n.99 del 05/05/2017;
- la DGR. n.48 del 29/01/2018;

– alla stregua del parere istruttorio a firma della prof.ssa Marialaura Mastellone, incaricata del supporto tecnico-scientifico per conto dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli ", nonché della proposta di adozione del presente provvedimento, avanzata dal Responsabile del procedimento, dott.ssa Dattoli Rosanna e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Responsabile del Procedimento con prot. n. 0251609 del 18/04/2018 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi, dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, per il presente procedimento. nota prot. 0251575 del 18/04/2018) ;

– per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente confermato e trascritto;

DECRETA

1) di prendere atto ed approvare, ai sensi dell'art.29-nonies D.Lgs. n.152/2006, ss. mm. ii., la comunicazione di modifica non sostanziale, trasmessa da "Altergon Italia Srl", legale rappresentante dott. Cincotti Salvatore, in relazione alla vigente A.I.A. rilasciata con D.D. n.794 del 23/10/2015, per l'attività IPPC codice 4.5 – "Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi", con sede dello stabilimento in Morra De Sanctis (AV) - Zona industriale ASI e sede legale in Pietradefusi (AV), via dell' Industria snc, consistente in :

- la realizzazione di un impianto per il pre-trattamento delle acque reflue di prima pioggia e di processo di stabilimento, prima dell'invio in rete fognaria a trattamento finale consortile ASI, sulla base delle prescrizioni di cui all'allegata scheda "H scarichi idrici" ed in conformità al piano di monitoraggio e controllo rev.2018. Si rappresenta che le prescrizioni contenute nel D.D. n.794/2015 riferite agli scarichi per l'immissione in fogna nera consortile Tabella A (vedasi lettera "I" al rilevato del D.D. n.794/2015), sono da considerarsi revocate alla data di messa in esercizio dell'impianto di trattamento de quo;
- la previsione dell'attività accessoria non IPPC , produttiva di cerotti balsamici e di filler con acido

ialuronico, svolta dallo stesso Gestore, la cui produzione non è ottenuta tramite processo di sintesi, bensì attraverso processi chimico-fisici (miscelazione, dissoluzione, adsorbimento, purificazione, evaporazione) e come tali non rientranti al punto 4.5 dell'allegato VIII al D.Lgs. 46/2014;

- la revoca della prescrizione di cui al punto 3.c del decreto di AIA n. 794/2015, per le motivazioni suesposte;
- la presa d'atto che, con contratto di locazione del 31/08/2017, stipulato tra l'Altergon Italia S.r.l. (proprietaria) e la Technogenetics Holdings S.r.l. (locatrice) è stata ceduta dalla Società Altergon Italia S.r.l. una porzione del fabbricato de quo, individuato catastalmente al foglio 34 - numero 1234, per una superficie complessiva lorda di mq.1.130, meglio evidenziata nella planimetria allegata al medesimo contratto allegato sub A , quale Edificio "S", da adibirsi all'attività di ricerca, sviluppo e produzione in campo diagnostico. Tale attività, così come descritta e sulla base della documentazione prodotta, risulta essere né connessa, né accessoria all'attività IPPC 4.5, ma da ritenersi a carattere di sperimentazione svolta da terzi e come tale non rientrante nella disciplina di cui al punto 4.5 ed in conformità a quanto chiarito dal MATTM, con la circolare del 14/11/2016 n. 27569, punto 10 della medesima;

E' fatto obbligo tuttavia al Gestore di detta attività di munirsi di eventuali autorizzazioni stabilite dalla normativa vigente. La Società Altergon Italia srl, dovrà garantire che non vi siano almeno interferenze o intercomunicazione impiantistica tra l'attività IPPC e l'attività di ricerca di che trattasi, adottando ogni utile iniziativa ed azione per la sicurezza dei lavoratori di cui al Dlgs 81/2008, anche attraverso un accesso limitato a detto locali;

2) precisare che la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base del progetto, comprensivo di tutte le integrazioni e prescrizioni richieste nell'iter procedimentale, presentato dalla Società Altergon Italia Srl, acquisito agli atti con prot. n.0392600 del 05/06/2017 (riferito al trattamento acque reflue di prima pioggia e di processo di stabilimento), e progetto integrativo trasmesso via Pec ed acquisito al prot. n. 0832003 del 18/12/2017, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla UOD e trasmessa dalla Società con nota del 26/01/2018 ed acquisita agli atti prot.n. 0069847 del 31/01/2018, nonché del contratto di locazione trasmesso in data 21/03/2018 prot. n. 0188140;

3) di vincolare la presente autorizzazione, di modifica non sostanziale, all'obbligo ed al rispetto di tutte le condizioni, riportate negli allegati di seguito indicati:

- Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo - revisione gennaio 2018;
- Allegato 2: Emissioni in Atmosfera (scheda L) con prescrizioni - rev. n.1 novembre 2017;
- Allegato 3: Scheda I Rifiuti - rev n. 2 novembre 2017;
- Allegato 4: Scheda F: sostanze, preparati e materie prime utilizzati – rev. 2 novembre 2017;
- Allegato 5: Scheda H: Scarichi idrici, con prescrizioni - rev. 1 agosto 2017;
- Allegato 6: Planimetria allegato T, punti di prelievo e scarichi;
- Allegato 7: Planimetria generale dell'impianto alla luce della modifica non sostanziale;

4) di richiamare espressamente il parere del supporto tecnico-scientifico, nella persona del prof.ssa Marialaura Mastellone, acquisito con nota al prot. n. 0051486 del 24/01/2018:- *“con riferimento alla documentazione trasmessa dalla Altergon Italia Srl a valle delle richieste di chiarimento ed integrazione si evidenzia che la documentazione presentata ha rimosso le criticità evidenziate nei rapporti istruttori precedenti in particolare:*

- la rete di captazione acque e l'impianto di trattamento delle acque di piazzale, oggetto di autorizzazione, sono compiutamente descritti;

La scrivente, dal punto di vista tecnico-documentale, esprime quindi parere favorevole alla modifica non sostanziale richiesta”- ;

5) di richiamare espressamente il nulla osta rilasciato dal Consorzio ASI sulla scorta del parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal gestore CGS Scarl , che qui di seguito si riportano:

- rispetto dei limiti allo scarico in fognatura ai sensi della Tab.3 all.V alla parte terza del Dlgs. 152/2006, per i reflui originati dal ciclo produttivo e dai servizi igienici conferiti in fogna nera ASI;
- rispetto dei limiti di cui al corpo idrico superficiale ai sensi della Tab.3 all.V, alla parte terza del Dlgs. 152/2006, per le acque meteoriche conferite in fogna bianca ASI;

6) far obbligo al Gestore di comunicare - ai sensi dell'art. 29 -decies, c.1, D. LGS. n. 152/2006, ss. mm. ii., a quest' Autorità, nonché all' A.R.P.A.C - Dipartimento Provinciale di Avellino e al Comune di Morra De Sanctis (AV), la data di messa in esercizio dell'impianto di trattamento reflui e delle attività di produzione cerotti balsamici e produzione filler ;

7) di precisare che restano confermate tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute con il Decreto di autorizzazione Integrata ambientale n.794/2015, non in contrasto con il presente provvedimento ed in particolare :

- di stabilire che ai sensi dell'art. 29-octies comma 9, del D.Lgs 152/2006 la durata della presente autorizzazione resta fissata quella di cui all'originario D.D. n.794 del 23/10/2015 e segnatamente 22/10/2027 , fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia ;
- fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, è fatto obbligo di provvedere a uno specifico controllo entro il 30/06/2020 per le acque sotterranee ed entro il 31/12/2023 per il suolo;
- di stabilire che, alla scadenza del certificato ISO 14001, la Società è tenuta a trasmettere a questa UOD la nuova certificazione in vigore;
- di stabilire che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari, verrà effettuato, altresì, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3 lettera a) del D.Lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art. 29 decies comma 9, D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- di dare atto che il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
- di stabilire che la Società trasmetta alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, al dipartimento ARPAC di Avellino ed al Comune di Morra De Sanctis (AV), le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio Rev gennaio 2018, con la periodicità nello stesso riportata;
- Il Gestore, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ne dia comunicazione all'Autorità Competente entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento o di arresto;
- di stabilire che entro il primo quadrimestre (aprile) di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino le risultanze del Piano di Monitoraggio, relativi all'anno solare precedente, su formato digitale, con allegata Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DRP 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente anno solare;
- che la Società è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, pena la decadenza dell'autorizzazione, determinate secondo gli allegati al D.M. Ambiente n. 58 del 06/03/2017 (regolamento recante le modalità anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e i controlli previsti al Titolo III bis della Parte Seconda), salvo conguaglio degli

importi come segue:

a) entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista dall'art.29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/06, trasmettendo la relativa quietanza per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun anno successivo per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed all'Arpac Dipartimento di Avellino;

08) di stabilire che l'ARPA Campania effettui i controlli con cadenza annuale, nelle more che venga definito il calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art.29-decies, comma 11 bis e 11 ter del D.Lgs. 46/2014. Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art.29-decies del D.Lgs 152/2006, inviandone le risultanze alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco;

09) di dare atto che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di riesame, in ogni momento, ad iniziativa dell'Autorità competente se si verificasse una delle seguenti condizioni:

- a giudizio dell'Autorità competente, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- a giudizio di una Amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali ,regionali lo esigono;
- una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;

10) di stabilire che il Gestore dovrà trasmettere a questa U.O.D. un piano di dismissione dell'intero impianto IPPC, prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

11) ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazione in materia ambientale rilevante, ai fini dell'applicazione del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., è tenuto a comunicare tali informazioni, ivi compreso le notizie di reato, anche alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Avellino;

12) di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento, contestualmente al decreto originario n. 794/2015, anche in copia, presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo, contestualmente al Decreto originario n. 794/2015;

13) che in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., fermo restando le applicazioni delle sanzioni previste dall'art.29-quattordices del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

14) di stabilire che la società Altergon Italia Srl invii entro il 30 aprile di ogni anno, per la validazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157, i dati relativi all'anno precedente per consentire all'Italia di ottemperare agli obblighi dell'art. 9 paragrafo 2 del Regolamento Comunitario CE/166/2006, in materia di registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR);

15) di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla legge vigente per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento acustico;

16) di stabilire che la Società deve mantenere sempre in perfetta efficienza la rete di captazione delle acque meteoriche di lavaggio dei piazzali nonché l'impianto di trattamento di tali effluenti;

17) di dare atto che il Gestore dell'impianto resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto così come proposto ed integrato;

18) di dare atto che, per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto e nell'originario D.D. n.794/2015, il Gestore deve osservare quanto previsto dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dalle migliori tecnologie indicate nel Piano di monitoraggio e controllo;

19) di dare atto che qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto già autorizzato, ovvero intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto medesimo si applicano le disposizioni di cui all'art.29 nonies del D.Lgs.152/2006;

20) di stabilire che, qualora la Società intendesse, alla luce dell'installazione dell'impianto di pre-trattamento delle acque civili ed industriali, stipulare un nuovo contratto con il Consorzio ASI, gestore consortile, sarà cura della Società di trasmetterne copia anche alla scrivente UOD;

21) di stabilire che il presente provvedimento ed i relativi allegati saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la UOD 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, pubblicate e consultabili sul relativo sito web regionale;

22) di notificare il presente provvedimento alla società Altergon Italia Srl, con sede legale in Via Industria snc, del Comune di Pietradefusi (AV) e sede dello stabilimento in Morra De Sanctis (AV) – Zona ASI;

23) di inviare il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Morra De Sanctis (AV), all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'Azienda Sanitaria Locale Avellino, all'ARPAC Dipartimento di Avellino, all'ASI di Avellino, al CGS Scarl ed alla Seconda Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";

24) di inoltrare per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore BURC per la pubblicazione;

25) di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Antonello Barretta

Allegati:

- 1) Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornamento gennaio 2018;
- 2) Allegato 2: Emissioni in Atmosfera (scheda L) con prescrizioni rev. n.1 novembre 2017;
- 3) Allegato 3: Scheda I Rifiuti rev n. 2 novembre 2017;
- 4) Allegato 4: Scheda F: sostanze, preparati e materie prime utilizzati rev. 2 novembre 2017;
- 5) Allegato 5: Scheda H: scarichi idrici con prescrizioni rev. 1 agosto 2017;
- 6) Allegato 6: Planimetria allegato T, punti di prelievo e scarichi;
- 7) Allegato 7 : Planimetria generale dell'impianto alla luce della modifica non sostanziale;